



COMUNE DI BRANDIZZO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Torino 121 – C.A.P. 10032

C.F. 82501690018 – P.I. 02249880010

Tel: 011.913.80.93 Fax: 011.913.99.62

e.mail: protocollo@comune.brandizzo.to.it

pec: protocollo.comune.brandizzo.to@legalmail.it

Ordinanza Rep. n. 116/2025

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE – Divieto di somministrazione da asporto di bevande in contenitori frangibili e/o chiusi, di superalcolici nonché, l'introduzione e la detenzione, nell'area della manifestazione, di bevande e contenitori soggetti ai divieti esplicitati in occasione della manifestazione denominata "Sagra della Zucca 2025".

LA SINDACA

Ravvisato che nelle giornate di sabato 18 e domenica 19.10.2025, nelle vie centrali del paese, si svolgerà la tradizionale manifestazione denominata "Sagra della zucca 2025";

Considerato che nel rispetto delle disposizioni emanate dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, si è evidenziata la necessità di assumere specifiche misure a tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica in occasione appunto di eventi, per i quali è presumibile la presenza di un numero rilevante di persone su aree pubbliche;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, relativa all'accertamento delle imprescindibili condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni;

Considerato che la predetta circolare prevede, tra l'altro, la valutazione da parte dei Sindaci di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Vista la direttiva 11001/110 (10) a firma del Capo di Gabinetto del Ministro, Matteo Piantedosi che ha proceduto ad una rivisitazione e ad una *reductio ad unum* delle precedenti linee di indirizzo sottolineando il rispetto di adeguati livelli di *safety* e *security* nell'ambito delle manifestazioni con obbligo per l'Ente di attuare tutte le misure possibili per la riduzione dei livelli di rischio;

Ritenuto che, effettivamente, durante le pubbliche manifestazioni la vendita ed il conseguente consumo su area pubblica di bevande in contenitori di vetro e lattine, associati al contesto ambientale ed all'euforia collettiva, possa far registrare l'uso improprio degli stessi con la conseguente dispersione, nelle aree di consumo e nelle immediate vicinanze, di un elevato numero di bottiglie di vetro e di lattine i cui frammenti, in caso di rottura, costituiscano serio pericolo per l'incolumità delle persone;

Dato atto che in occasione di tali manifestazioni, per garantire la prevenzione dell'ordine pubblico, si rende necessario ai titolari di pubblici esercizi, ai titolari di autorizzazione temporanea per la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, ad ogni altro soggetto titolato alla somministrazione su aree pubbliche nonché ai soggetti privati vietare:

- la vendita e somministrazione per asporto, anche mediante distributori automatici, di bevande in contenitori di vetro, nonché in ogni altro contenitore frangibile (porcellana, ceramica, terracotta, ecc) ed in bottiglie e lattine chiuse;
- la vendita e la somministrazione di alcolici al di sopra dei 21°;
- l'introduzione e la detenzione, nell'area della manifestazione, di bevande e contenitori soggetti ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle ad altri anche se a titolo gratuito;

Considerato che la tradizionale "fiera della Zucca", che negli anni ha sempre attratto un notevole numero di persone, si svolgerà nella sola giornata di domenica 19.10.2025 mentre, per la giornata del 18 ottobre 2025, è previsto uno spettacolo musicale in P.za Tempia, da parte dell'Associazione Nuove Direzioni, e il solo stand

gastronomico della “Pro Loco Comunale” con la manifestazione che avrà quale ora di fine quella delle 21:00;

Visto l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 e s.m.i. che definisce ed individua gli ambiti di applicazione della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

Visto l'art. 9 del Regio Decreto del 18.06.1931 nr. 773 e s.m.i. approvazione del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 06.05.1940 nr. 635;

Visto l'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 650 del Codice Penale;

Vista la L.R. 38/2006 ed in particolare l'art. 7 comma 4;

ORDINA

Che è fatto divieto assoluto, nella giornata del 19.10.2025, dalle ore 06:00 e fino alla fine della manifestazione (prevista per le ore 22:00):

- la vendita e somministrazione per asporto, anche mediante distributori automatici, di bevande in contenitori di vetro, nonché in ogni altro contenitore frangibile (porcellana, ceramica, terracotta, ecc) ed in bottiglie e lattine chiuse;
- la vendita e la somministrazione di alcolici al di sopra dei 21°;
- l'introduzione e la detenzione, nell'area della manifestazione, di bevande e contenitori soggetti ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle ad altri anche se a titolo gratuito;

nelle seguenti vie:

- via Torino, tratto compreso tra via largo Barra ed il civico 25;
- via XX Settembre;
- p.zza Stazione;
- via Maestro Rossi, tratto compreso tra p.zza Tempia e via Torino;
- p.zza Tempia;
- p.zza Vittorio Veneto;
- via Po nel tratto compreso tra via Torino e via Alba;
- via Gondolo nel tratto compreso tra via Torino ed il civ. 20;

E' consentito ai titolari di pubblici esercizi, somministrare le bevande consentite in contenitori frangibili esclusivamente all'interno del locale con obbligo di vigilanza a carico del titolare dell'esercizio. E' esclusa la possibilità di somministrare gli stessi nel dehors.

La somministrazione per asporto delle bevande non vietate, deve avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali e devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione.

I trasgressori incorreranno nella sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 (a norma della L. 3/3003, art. 16) se non sanzionati per fatto più grave in relazione ai disposti normativi in premessa citati ed al Codice Penale a seconda della fattispecie di condotta espressamente tenuta dal trasgressore.

Le forze dell'ordine sono incaricate del controllo e dell'esatta osservanza della presente.

AVVISA

Che, a norma dell'art. 3 c. 4 della legge 07/08/1980 n. 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere, per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, al T.A.R. per il Piemonte.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga consegnata:

- All'Associazione "Pro Loco di Brandizzo" e all'Associazione "Arte e cultura" affinché rendano noto il divieto sia ai partecipanti che agli esercenti presenti alla manifestazione;
- Alla Compagnia e Stazione Carabinieri di Chivasso;
- Al Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul sito internet comunale;
- Alla Polizia Locale del Comune di Brandizzo per la pubblicazione sull'Albo pretorio ed al fine di rendere noto il divieto agli esercenti il pubblico spettacolo.

Brandizzo, 13.10.2025

La Sindaca
firmato digitalmente
Avv. Monica DURANTE

Comune di Brandizzo
Pubblicato dal 13/10/2025 al 28/10/2025